

Alle aziende associate

IL RICORSO AL LAVORO AGILE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTERNALIZZABILI

Visto il crescente interesse per il ricorso al lavoro agile (smart-working) per lo svolgimento di attività esternalizzabili, provvediamo con la presente, ad integrazione della nostra precedente circolare n. 61-2020 del 26/02/2020, a fornire un quadro riassuntivo dei principali adempimenti in materia alla luce dei recenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 23.2.2020 e del 25.2.2020.

Come noto, per contrastare la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, tra le varie misure adottate, è stata prevista, l'applicabilità in via automatica della modalità di 'lavoro agile' nelle aree considerate a rischio in situazioni di emergenza nazionale o locale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **25 febbraio 2020**, all'art. 2, ha, infatti, stabilito che le modalità di lavoro agile sono applicabili, **in via provvisoria fino al 15 marzo 2020**, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni **Emilia Romagna**, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.

Nelle suddette fattispecie, l'accordo individuale è sostituito da un'**autocertificazione** che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.

In particolare, la suddetta autocertificazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. **Data sottoscrizione** – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
2. **File accordo**: un file PDF/A contenente un'autodichiarazione dell'azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione;
3. **Tutte le altre informazioni**: si applicano le [regole ordinarie](#).

La suddetta autocertificazione deve essere, altresì, comunicata, mediante procedura telematica obbligatoria accedendo al sito cliclavoro.gov.it.

Per quanto riguarda, infine, gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) devono essere assolti, sempre in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione in allegato.

Per ogni ulteriore chiarimento il Servizio Area Lavoro – Relazioni Sindacali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

